



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto: Definizione protocolli e pratiche presentate all'Ufficio del registro delle imprese della estinta Camera di Commercio di Pescara

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995 n. 581;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata approvata la Macrostruttura dell'ente camerale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 52 del 28.03.2024 e s.m.i. con la quale è stata definita la micro-organizzazione dell'Ente, con assegnazione a ciascun Servizio/Ufficio dei procedimenti di competenza;

Richiamata la Disposizione Gestionale n. 12 del 30/04/2024, modificata con successivo provvedimento n. 30 del 25/07/2024, con la quale, tra l'altro, sono stati nominati i responsabili di procedimento;

Richiamata la deliberazione n. 121 del 18/12/2019 con cui la Giunta Camerale ha nominato Conservatore del Registro delle imprese la Dott.ssa Marta Allibardi, già Dirigente dell'Area II "Registro Imprese, Albi ed Elenchi";

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il DPR 445/2000 e s.m.i.;

Visto l'elenco allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale in cui sono riportati gli estremi di n. 27 ricevute di protocollazione nonche di n. 04 pratiche in attesa di protocollazione e di n. 3 pratiche con protocollo evaso e istruttoria chiusa;

Tenuto conto che dall'esame delle posizioni è risultato quanto segue:

- le 20 ricevute di cui al punto 1) dell'allegato "A", risalenti al periodo che va dal 18.06.1996 al 08.05.1997, risultano prive di indicazione del modello e del numero REA e riportano solamente il codice fiscale dell'intestatario e il codice operazione UNI;



Considerato che, conseguentemente, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla generazione dei protocolli, si è ritenuto necessario e opportuno richiedere supporto al Servizio Assistenza di Infocamere secondo cui si tratterebbe di *protocolli creati per il passaggio da RD a RI*, oppure di *protocolli che potevano essere creati con le funzioni di protocollazione di allora collegandoli comunque ai vecchi archivi che probabilmente non erano stati creati correttamente perchè hanno il rea a "0"* e relativamente ai quali l'unica azione possibile sarebbe procedere all'annullamento;

- delle 4 ricevute di cui al punto 2) dell'allegato "A", le ricevute prot. n. 4133/2005 e 1321/2006 documentano l'apertura di protocolli d'ufficio relativamente a società cancellate senza previa loro definizione mentre le ricevute prot. 5899/1996 e 7001/1996 la presentazione allo sportello, nell'anno 1996, di due pratiche relative alla società individuata dal REA PE/45026, cancellata nel 2017, a seguito di chiusura del fallimento aperto nel lontano 2000, senza la loro previa definizione;

- le ricevute di cui al punto 3) dell'allegato "A" riguardano la presentazione allo sportello, nel 2009, di 2 istanze di iscrizione nel registro delle imprese di altrettante imprese individuali, sospese per carenza di requisiti e mai regolarizzate, da parte di soggetti che non risultano successivamente iscritti nel registro delle imprese;

- la ricevuta di cui al punto 4) dell'allegato "A" documenta la generazione automatica di un protocollo intercamerale nel 2009, andato in errore, relativamente a una società con sede legale fuori provincia che, attualmente, risulta iscritta in provincia di Pescara a seguito di trasferimento sede legale avvenuto nel 2013;

- le n. 4 pratiche in attesa di protocollazione di cui al punto 5) dell'allegato "A", trasmesse telematicamente nel periodo 2004-2010, non risultano protocollate nè automaticamente nè in modalità manuale ma non è stato tuttavia possibile desumere i motivi della mancata protocollazione automatica; dette pratiche sono relative a società cancellate dal registro delle imprese;

- le 3 pratiche riportate nel punto 6) dell'allegato "A", con istruttoria chiusa e protocollo evaso ma per le quali l'elenco dei soci figura *nell'archivio di parcheggio in attesa di consolidamento*, riguardano società per le quali non è stato possibile consolidare l'elenco soci in Quorum a causa della loro natura giuridica: per la pratica prot. 16222/2006, relativa a società per azioni cancellata dal registro in data 14/07/2020 a seguito di chiusura del fallimento aperto in data 19.12.2008, si tratta di un pignoramento di azioni di S.p.a. la cui iscrizione non è prevista dalla legge, mentre, per le pratiche prott. 12565/2017 e 15161/2017 non è stato possibile, nel 2017, procedere al caricamento in Quorum per problemi tecnici che, ad oggi, possono essere



superati con la “forzatura” del caricamento da parte di operatori camerali abilitati alla funzionalità;

Ritenuto che, relativamente alle istanze presentate dai soggetti interessati, la mancata regolarizzazione o definizione delle pratiche presentate, visto il notevole periodo di tempo che le parti hanno avuto per provvedere o per chiedere supporto al fine di regolarizzare la pratica o di chiedere le motivazioni per la mancata protocollazione e lavorazione, sia indicativa della perdita di interesse dell'impresa per l'iscrizione/deposito presentata;

Ritenuto che in ogni caso l'esistenza di protocolli ancora aperti e di pratiche non definite o non gestite contrasti con la funzione pubblicistica del registro delle imprese e che, conseguentemente, sia necessario procedere alla loro definizione attraverso il loro annullamento/rifiuto/evasione;

Ritenuto opportuno, per quanto esposto in premessa, che la definizione dei 20 protocolli di cui al punto 1) dell'allegato “A”, dei due protocolli d'ufficio 4133/2025 e 1321/2006 (di cui punto 2) dell'allegato “A”) e del protocollo intercamerale 18840/2009 (di cui al punto 4) dell'allegato “A”), avvenga mediante il loro annullamento;

Preso atto dell'impossibilità di procedere autonomamente all'annullamento delle 4 pratiche di cui al punto 5) dell'allegato “A” e ritenuto opportuno richiedere l'intervento della Società Informatica delle Camere di Commercio al fine di provvedere;

Valutata la possibilità di procedere alla definizione delle pratiche con istruttoria chiusa e protocollo evaso con *atto nell'archivio di parcheggio in attesa di consolidamento* di cui al punto 6) dell'allegato “A” attraverso la disattivazione, in Quorum, del prot. 16222/2006 e la “forzatura” dell'evasione dei prott. 12565/2017 e 15161/2017;

Ritenuto che le pratiche prott. 5899/1996 e 7001/1996 di cui al punto 2) e le pratiche prott. 2304/2009 e 22607/2009 di cui al punto 3) dell'allegato “A” debbano essere rifiutate;

Ritenuto, altresì, che le pratiche in attesa di protocollazione riportate nel punto 5) dell'elenco allegato “A”, non essendo state acquisite al protocollo del registro delle imprese e non essendo stata rilasciata una ricevuta di presentazione, debbano essere annullate;

Valutato che, relativamente alle pratiche presentate su istanza di parte e protocollate ai numeri prott. 5899/1996, 7001/1996, 2304/2009 e 22607/2009 (di cui ai punti 2) e 3) dell'allegato “A”), rimaste inevase, ed alle 4 pratiche di cui al punto 5) dell'allegato “A”), non protocollate e non gestite, trattandosi di soggetti cancellati dal registro delle imprese o mai iscritti (quelli del punto 3) dell'allegato “A”), risulterebbe particolarmente oneroso il tentativo di notificare il provvedimento di rifiuto delle pratiche con le modalità tradizionali, cioè con il servizio postale e mediante raccomandata A.R. stante l'impossibilità di procedere a mezzo posta elettronica certificata essendone i soggetti sprovvisti;



Visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, che prevede: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Vista la legge n. 69 del 18/06/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Valutato che la conclusione dei procedimenti, viste le premesse, possa intervenire mediante un unico provvedimento di annullamento/rifiuto dei protocolli in oggetto da notificare mediante la pubblicazione nel sito ufficiale della Camera di Commercio Chieti Pescara nella sezione dedicata all'Albo online di cui all'art. 32 della L. n. 69/2009;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della Legge 241/1990;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di annullare i 20 protocolli di cui al punto 1) dell'allegato “A”, i due protocolli d'ufficio 4133/2005 e 1321/2006 di cui al punto 2) dell'allegato “A”, e il protocollo Inter camerale n. 18840 del 18.09.2009 di cui al punto 4) dell'allegato “A”;
2. di richiedere ad Infocamere, stante l'impossibilità di procedere autonomamente, di procedere all'annullamento delle pratiche in attesa di protocollazione riportate nel punto 5) dell'elenco allegato “A”;
3. di procedere, con riferimento al punto 6) dell'allegato “A”, all'evasione, in Quorum, degli atti di cui ai prott 12565/2017 e 15161/2017, presenti nell'archivio di parcheggio in attesa di consolidamento, mediante forzatura da parte di operatore camerale abilitato e di disattivare il protocollo n. 2006/16222;
4. di rifiutare le pratiche prott. 5899/1996 e 7001/1996 di cui al punto 2) dell'allegato “A” e le pratiche prot. 2304/2009 e 22607/2009 di cui al punto 3) dell'allegato “A”;
5. che, per le motivazioni indicate in premessa, la notificazione del presente provvedimento avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale online della Camera di Commercio Chieti Pescara dove resterà pubblicato per trenta giorni ai fini della notificazione ai soggetti interessati;



6. che, per le pratiche prott. 5899/1996 e 7001/1996 di cui al punto 2) dell'allegato "A" e le pratiche prot. 2304/2009 e 22607/2009 di cui al punto 3) dell'allegato "A", il provvedimento sia esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione;
7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189 comma 3 c.c per gli adempimenti pubblicitari riferiti al Registro delle Imprese e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per gli adempimenti pubblicitari riferiti al REA .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Rosa Di Giovanni)

IL CONSERVATORE

(Dott.ssa Marta Allibardi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.